



*Comune di Fondo*  
*Provincia di Trento*

Verbale di deliberazione n°	14	del	30 giugno 2009
<b>Del CONSIGLIO COMUNALE</b>			

Oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL TRANSITO SULLE STRADE FORESTALI NON ADIBITE AD ESCLUSIVO SERVIZIO DEL BOSCO - TIPO B.**

L'anno **duemilanove**, addì **30 (trenta)** del mese di **giugno** alle ore **20.30**, nella sala consiliare del Municipio di Fondo, convocato dal Sindaco con avvisi notificati a termini di Statuto ai singoli componenti, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** nelle persone di:

Nominativo		Carica	Presenti	Assenti	
				Giusti	Ingiusti
BERTOL	BRUNO	Sindaco	X		
ANZELINI	EMMA	Consigliere	X		
ANZELINI	GABRIELE	Consigliere	X		
ANZELINI	MARIO	Consigliere		X	
BERTAGNOLLI	IVANA	Consigliere	X		
CANESTRINI	GIANFRANCO	Consigliere	X		
CORAZZA	PAOLO	Consigliere		X	
COVI	ALFIO	Consigliere	X		
COVI	GIANLUCA	Consigliere	X		
DEMICHEI	ROBERTO	Consigliere		X	
ENDRIZZI	MARIO	Consigliere	X		
PROFAIZER	DIEGO	Consigliere	X		
SARTORI	LUIGI	Consigliere	X		
TURRI	GUIDO	Consigliere	X		
ZANONI	LORENZO	Consigliere		X	

- Assiste il Segretario comunale a scavalco, dott. Fondriest Marco.
- Assume la presidenza il Sindaco del Comune di Fondo, dott. Bruno Bertolche, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta per l'assunzione delle deliberazioni indicate nell'ordine del giorno.



*Comune di Fondo*  
*Provincia di Trento*

Verbale di deliberazione N 14 del 30 giugno 2009

Oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL TRANSITO SULLE STRADE FORESTALI NON ADIBITE AD ESCLUSIVO SERVIZIO DEL BOSCO - TIPO B.**

Il relatore informa:

La normativa provinciale che regola il transito dei veicoli a motore sulle strade forestali, è riconducibile alla L.P. 23 maggio 2007 n. 11 ed al suo parziale regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 3 novembre 2008 n. 51-158/Leg. Quest'ultimo, nello specifico del Titolo IV dall'art. 26 in poi, detta disposizioni in materia di classificazione e transito di dette strade.

Molto schematicamente il tutto è riassumibile come segue:

**Strade di tipo A - ad esclusivo servizio del bosco** - contrassegnate da segnale di divieto di transito (tondo con cerchio rosso) e cartello indicante gli estremi della norma (L.P. 23 maggio 2007 n. 11). Su di esse il transito è consentito solo per esclusivo servizio del bosco, salvo essere autorizzato per un tempo massimo di 24 ed essere riferito ad una motivazione specifica, circostanziata di straordinaria ed urgente necessità.

**Strade di tipo B - non adibite ad esclusivo servizio del bosco** - contrassegnate da segnale di divieto di transito (tondo con cerchio rosso) e cartello indicante gli estremi della norma (L.P. 23 maggio 2007 n. 11), accompagnato da ulteriore cartello con la scritta "SALVO AUTORIZZAZIONE". Su di esse il transito è consentito indistintamente ai veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto ad uso civico (residenti nel Comune amministrativo competente) e dei proprietari di fondi o altri immobili serviti da tali strade. Naturalmente hanno libertà di transito i veicoli a motore che trasportano persone portatori di handicap. Oltre a ciò il Comune proprietario può rilasciare autorizzazione al transito di veicoli a motore a condizione che: a) sia accertata la sussistenza di motivate ragioni connesse con la conservazione, con la valorizzazione e con l'utilizzo del patrimonio sociale, culturale, produttivo, turistico e ambientale delle zone montane, in riferimento alle attività compatibili con gli equilibri ambientali e finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali; b) la pluralità degli usi concomitanti della strada forestale non pregiudichi il perseguimento delle finalità principali cui essa è destinata e di quanto previsto dal Titolo III della legge provinciale. E' in questo ambito, che si può definire di tipo "autorizzatorio", che è necessario intervenire regolamentando l'eventuale rilascio di autorizzazioni al transito. A questo fine viene in soccorso anche l'art. 32 del D.P.P. 3 novembre 2008 n. 51-158/Leg. che recita tra l'altro: "...1. Per specifiche e motivate ragioni il proprietario o il soggetto gestore della strada può vietare o regolamentare il transito dei veicoli degli aventi diritto di uso civico e degli altri veicoli autorizzati, qualora il transito pregiudichi la sicurezza o le



# Comune di Fondo

## Provincia di Trento

finalità principali cui la strada è destinata o contrasti con le finalità previste dal Titolo III della legge provinciale. 2. Ai fini della regolamentazione del transito, il proprietario può stabilire dei criteri anche su base stagionale o temporale, definire le caratteristiche dei mezzi a motore ammessi al transito e determinare l'eventuale contingentamento dei permessi ...".

A titolo informativo, il numero di autorizzazioni richieste nel corso dell'anno scorso (2008) è stato di 55. A nessuna richiesta è stato apposto rifiuto, anche per la mancanza di un supporto regolamentare che ne giustificasse il diniego. I veicoli autorizzati appartengono sia alla categoria degli autoveicoli che dei motoveicoli, senza distinzione alcuna. In tutti i casi è stato rispettato il dettato normativo, che prevede la richiesta scritta con matrice conservata dall'Ufficio competente ed il rilascio dell'autorizzazione in competente bollo. Non è mai stato previsto alcun corrispettivo eccettuati i diritti di segreteria pari a € 0,52, previsti per il rilascio di atti in bollo. Il periodo di durata medio è di circa 4 - 5 mesi: il rilascio a inizio estate ed il termine al 31 ottobre. Circa un terzo con termine 31 dicembre (il massimo consentito). L'istruttoria è curata dall'Ufficio Servizi Demografici - Commercio - Polizia Amm.va, per la firma il Sindaco ha delegato l'Assessore competente alle foreste.

Nel corso della Sessione Forestale del 2009, svoltasi lo scorso 27 gennaio, è stato sollevato tra l'altro proprio il problema dell'eccessivo numero di veicoli transitanti sulle strade forestali del territorio di competenza del Comune di Fondo. In special modo in quella sede, da parte del personale adibito alla vigilanza boschiva, fu sottolineato il danno relativamente maggiore causato dal transito dei motoveicoli, oltre ad una auspicata selezione delle autorizzazioni in generale.

E' il caso pertanto di riflettere su un dato di fatto difficilmente contestabile: fatto salvo il diritto di percorribilità con veicoli a motore dei proprietari di beni immobili serviti dalle strade, degli aventi diritto ad uso civico (residenti nel comune amministrativo competente) e dei portatori di handicap, gli altri richiedenti l'autorizzazione al transito hanno motivazioni quasi totalmente ricomprese nell'ambito del tempo libero. Ciò è provato dall'intensificarsi del traffico nei fine settimana, specie la domenica, oppure nei periodi particolarmente fecondi per i funghi ed infine nel periodo di apertura della caccia.

E' pur vero tuttavia che il patrimonio montano-forestale di un Comune come Fondo, di indubbia attitudine turistica, può, anzi deve essere sfruttato anche in tal senso, seppure regolamentato con opportuni limiti e condizioni.

E' in quest'ottica che si possono delineare alcune linee base su cui impostare la regolamentazione del rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco (tipo B):

- oDivieto assoluto per i motoveicoli;
- oPorre in evidenza l'importanza della valorizzazione turistica del patrimonio boschivo, pur con il rispetto dovuto all'ambiente, già di per se tutelato da norme precise;
- oLimitare l'autorizzazione ad un solo transito (andata e ritorno) giornaliero;
- oPrevedere un corrispettivo quale rimborso spese per il rilascio delle autorizzazioni;





# Comune di Fondo

## Provincia di Trento

E' infine da curare in maniera sollecita ed efficace, l'aspetto informativo in loco: all'inizio di ogni strada forestale deve esservi adeguata segnaletica che ne identifichi il tipo. E' opportuno che in certe zone strategiche (es.: località Pònti, trivio Malga-Laures-Manzara, Regole-Pruà ecc.) siano apposti cartelli che illustrano in sunto la normativa ovvero l'eventuale Regolamento comunale in questione.

Ciò premesso,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- + Sentita la relazione di cui sopra;
- + Condivise nel suo complesso le motivazioni e le conclusioni in essa contenute, espresse le seguenti osservazioni:
  - o Omettere la limitazione ad un solo transito giornaliero, giudicandola di difficile applicazione e controllo;
- + Viste le seguenti normative specifiche sull'argomento, peraltro già citate nella relazione:
  - o Legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11;
  - o D.P.P. 3 novembre 2008 n. 51 - 158/leg.;
- + Dato atto che:
  - o Ai sensi dell'art. 56 comma 2 della L.R. 4/1/1993 n.1, come modificato dall'art. 16 comma 6 della L.R. 23/10/1998 n. 10, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa;
  - o non è richiesto parere circa la regolarità contabile e di copertura della spesa, in quanto il presente atto non prevede alcun tipo di spesa diretta;
- + Viste le seguenti ed ulteriori disposizioni normative, regolamentari e statutarie:
  - o L'art. 6 del D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;
  - o Il TULLROCC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
  - o Il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Fondo;
  - o Lo Statuto comunale;
- + Ricordato che avverso la presente deliberazione possono essere presentati:
  - o Ricorso alla giunta comunale, da parte di chiunque, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 comma 13 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m.;
  - o Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del DPGR 24 novembre 1971 n. 1199;
  - o Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 2 lettera b) della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
- + Espressa la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del TULLROCC: approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L al fine di consentire l'immediata applicazione del regolamento e di poter evadere le richieste di autorizzazione già pervenute all'Ufficio competente;
- + Con voti favorevoli n. 11 astenuti nessuno e contrari nessuno, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;



# Comune di Fondo

## Provincia di Trento

### delibera

- 1) Di approvare il Regolamento comunale per il transito sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco - tipo B, per le motivazioni espresse in premessa e narrativa, come da testo integrale che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (allegato A).

Su proposta del Sindaco, con autonoma e separata votazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano

### delibera

- 1) Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, al fine di consentire l'immediata applicazione del regolamento e di poter evadere le richieste di autorizzazione già pervenute all'Ufficio competente.



*Comune di Fondo*  
*Provincia di Trento*

**Parere ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.**

Sulla proposta di deliberazione da sottoporre alla giunta comunale, relativa a:

**ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL TRANSITO SULLE STRADE FORESTALI NON ADIBITE AD ESCLUSIVO SERVIZIO DEL BOSCO - TIPO B.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata e la documentazione di supporto ed istruttoria, alla stessa allegata;
- Visto l'art. dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
- Nei limiti delle proprie competenze tecnico-amministrative;
- In qualità di responsabile del servizio competente dell'istruttoria;

**esprime parere favorevole**

in relazione all'adozione della deliberazione di cui alla proposta prima evidenziata, limitatamente alla sola regolarità **TECNICO - AMMINISTRATIVA.**

Fondo, 24 giugno 2009

dott. Fondriest Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
A SCAVALCO

Allegato alla deliberazione del consiglio comunale n. 14/2009 dd. 30 giugno 2009.

IL SINDACO

dott. Bruno Bertol

IL SEGRETARIO COMUNALE

A SCAVALCO

dott. Fondriest Marco






*Comune di Fondo*  
*Provincia di Trento*

IL PRESIDENTE

-----  
*dott. Bruno Bertol*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
A SCAVALCO

-----  
*dott. Fondriest Marco*



**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La su estesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art. 79, comma 1°, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L è oggi pubblicata all'albo comunale di Fondo, per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO dott. Fondriest Marco  
Fondo, 03 luglio 2009

La su estesa deliberazione:

- Si certifica che la deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all' albo pretorio per rimanervi affissa per 10 giorni consecutivi ed è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 79, comma 4°, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L .

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO dott. Fondriest Marco  
Fondo, 30 giugno 2009




Data lettura del presente verbale, esso è approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to dott. Bruno Bertol

IL SEGRETARIO COMUNALE  
A SCAVALCO

F.to dott. Fondriest Marco



**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La su estesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art. 79, comma 1°, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L è oggi pubblicata all'albo comunale di Fondo, per 10 giorni consecutivi.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO dott. Fondriest Marco

Fondo, 03 luglio 2009

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**


La su estesa deliberazione:

- Si certifica che la deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all' albo pretorio per rimanervi affissa per 10 giorni consecutivi ed è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 79, comma 4°, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO dott. Fondriest Marco

Fondo, 30 giugno 2009

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo dell'ente.



IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO dott. Fondriest Marco

Fondo, 03 luglio 2009



*Comune di Fondo*  
*Provincia di Trento*

Allegato A

**REGOLAMENTO PER IL TRANSITO SULLE STRADE FORESTALI NON  
ADIBITE AD ESCLUSIVO SERVIZIO DEL BOSCO – TIPO B**

**Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento comunale ha per oggetto il transito dei veicoli a motore sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco - tipo B, così classificate ai sensi della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e del suo parziale regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 3 novembre 2008 n. 51-158/Leg. Esse sono contraddistinte e segnalate con segnale di divieto di transito (*tondo con cerchio rosso*) e cartello indicante gli estremi della norma (*L.P. 23 maggio 2007 n. 11*), accompagnati da ulteriore cartello con la scritta "SALVO AUTORIZZAZIONE".
2. La loro classificazione non è definitiva e può essere variata nei modi e tempi indicati dagli artt. 22, 23, 24 e 25 del D.P.P. 3 novembre 2008 n. 51-158/Leg.

**Art. 2 - Richieste autorizzazioni al transito di veicoli a motore.**

1. Fatto salvo il diritto di percorribilità con veicoli a motore dei proprietari di beni immobili serviti dalle strade, degli aventi diritto ad uso civico (*residenti nel comune amministrativo competente*) e dei portatori di handicap, chi intende chiedere autorizzazione al transito è tenuto a farlo in forma scritta su apposito modello predisposto dall'Ufficio comunale competente (*allegato A*). All'istanza deve essere allegata una marca dell'imposta di bollo in vigore e fotocopia della carta di identità o documento equipollente.
2. Il modulo di domanda contiene la dichiarazione prevista dall'art. 35 del D.P.P. 3 novembre 2008 n. 51-158/Leg. e precisamente "*... Il transito dei veicoli a motore sulle strade forestali attuato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 100 della legge provinciale e di questo titolo non determina la destinazione a pubblico transito delle medesime strade; il transito inoltre non comporta la responsabilità del proprietario delle strade per i danni derivanti a persone e a cose in seguito al transito stesso. ...*" La sottoscrizione dell'istanza unitamente ad una copia fotostatica non autenticata della carta di identità rispetta quanto previsto dall'art. 47 del DPR 445/2000, dando ad essa valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

**Art. 3 - Rilascio delle autorizzazioni al transito di veicoli a motore.**

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, deve essere accertata la sussistenza di motivate ragioni connesse con la conservazione, con la valorizzazione e con l'utilizzo del patrimonio sociale, culturale, produttivo, turistico e ambientale delle zone montane servite dalle strade forestali di tipo B.
2. Il rilascio delle autorizzazioni medesime avviene di norma entro le 24 ore dalla presentazione dell'istanza, sempreché dall'istruttoria della





# Comune di Fondo

## Provincia di Trento

medesima risultino rispettate le condizioni poste dal presente regolamento.

3. Non sono rilasciate, in nessun caso, autorizzazioni al transito di motoveicoli.
4. I termini temporali delle autorizzazioni sono ricompresi nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno. Solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati possono essere rilasciate autorizzazioni al di fuori del periodo sopra indicato. L'autorizzazione rilasciata è conforme al modulo di all'allegato "C" al presente regolamento.
5. Sono fissate le seguenti tariffe, quale rimborso spese per il rilascio delle autorizzazioni, a seconda della loro durata:
  - a) Fino a 30 giorni: € 10,00;
  - b) Oltre i 30 giorni: € 20,00.

#### **Art. 4 - Inosservanze - contravvenzioni**

1. Il transito dei veicoli a motore sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco - tipo B, in mancanza della prescritta autorizzazione, oltre alle sanzioni previste dalla competente normativa provinciale in vigore (L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e D.P.P. 3 novembre 2008 n. 51-158/Leg.) prevede la sanzione accessoria, dell'inibizione al rilascio di nuova autorizzazione per tutto l'anno in corso, alla persona interessata.
2. Qualsiasi contravvenzione per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, oltre alle sanzioni previste dalla competente normativa provinciale in vigore (L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e D.P.P. 3 novembre 2008 n. 51-158/Leg.) prevede la sanzione accessoria del ritiro immediato dell'autorizzazione rilasciata e l'inibizione al rilascio di nuova autorizzazione per tutto l'anno in corso, alla persona interessata.
3. In nessun caso è previsto rimborso della tariffa versata al momento del rilascio.

#### **Art. 5 - Autorizzazioni straordinarie di libera circolazione**

1. Ai sensi dell'art. 32 - comma 3 del D.P.P. 3 novembre 2008 n. 51-158/Leg. possono essere concesse delle autorizzazioni alla libera circolazione su determinate strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco, di tipo B, in occasione di manifestazioni, feste campestri o simili, organizzati in luogo accessibile solo da quel tipo di strada. Le autorizzazioni di cui al comma precedente non possono in nessun caso eccedere le 24 ore, essere ricomprese nei mesi da giugno a settembre e, di norma, essere ricomprese nell'arco temporale dalle ore 8.00 alle ore 20.00 della giornata autorizzata.
2. Copia dell'autorizzazione è trasmessa al Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento, tramite la locale Stazione Forestale.

#### **Art. 6 - Rilascio contrassegni per proprietari ed aventi diritto di uso civico**

1. Ai sensi dell'art. 27 del D.P.P. 3 novembre 2008 n. 51-158/Leg., ai proprietari ed agli aventi diritto di uso civico nei Comuni Catastali di FONDO e VASIO, è rilasciato un contrassegno di identificazione conforme ai modelli di cui agli allegati "E" e "F" di questo regolamento.





# Comune di Fondo

## Provincia di Trento

2. Il rilascio del contrassegno di identificazione, ai proprietari di fondi serviti da strada forestale non adibita ad esclusivo servizio del bosco - tipo B, è subordinato alla presentazione di istanza conforme al modello predisposto dall'Ufficio comunale competente di cui all'allegato "B" di questo regolamento.
3. Il rilascio del contrassegno di identificazione, alle persone aventi diritto di uso civico, è subordinato alla presentazione di istanza conforme al modello predisposto dall'Ufficio comunale competente di cui all'allegato "C" di questo regolamento.
4. I contrassegni di cui al presente articolo non hanno scadenza fissa ed i loro termini coincidono con la perdita del diritto, ovvero con la cessazione della proprietà del mezzo in questione.

